

19/06/2015

L'occasione persa per i tirocini formativi, troppa differenza tra le scelte delle Regioni

di Silvia Spattini e Josef Tschöll

Per le aziende, il tirocinio rappresenta uno strumento che facilita la preselezione del personale senza peraltro portare con sé obblighi di assunzione. I tirocini di formazione e orientamento, infatti, sono momenti di alternanza tra studio e lavoro con la finalità di formare e orientare i giovani e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La legge 183/2014 non delegava il Governo ad adottare provvedimenti in questo ambito e dunque la disciplina, che è rimessa alle singole Regioni e Province autonome, rimane inalterata e caratterizzata da forte eterogeneità.

Lotta per le competenze

Una prima disciplina organica sui tirocini fu introdotta con l'articolo 18 della legge 196/1997 (legge Treu). Il quadro normativo si è complicato negli anni Duemila, anche a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di formazione professionale.

Le Regioni e le Province autonome, tuttavia, non hanno fatto un buon uso delle competenze, dando un'attuazione frammentaria e poco organica dell'istituto. Si è creata, così, una situazione paradossale per l'alternanza e la transizione tra scuola e lavoro dei giovani, con l'apprendistato e i tirocini difficilmente utilizzabili per le imprese. Con l'articolo 11 del Dl 138/2011 si è cercato di introdurre livelli essenziali per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento. Contro l'intervento del legislatore alcune Regioni hanno presentato ricorso. La Corte costituzionale (sentenza 287/2012) ha ribadito che la competenza legislativa in materia di tirocini è esclusiva delle Regioni e Province autonome.

Occasione sprecata

Ancora prima dell'intervento della Corte costituzionale, l'articolo 1, comma 34, della legge 92/2012 ha previsto la conclusione di un accordo in Conferenza Stato-Regioni per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di una serie di criteri elencati dalla legge stessa. Tale accordo è stato siglato il 24 gennaio 2013. A più di due anni dall'emanazione delle linee guida, tutte le Regioni e le Province autonome hanno approvato una specifica disciplina in materia (come emerge da uno studio Adapt). Tuttavia, se le linee guida intendevano creare una "cornice comune" verso una seppur minima uniformità – nel rispetto dell'autonomia regionale – della disciplina dei tirocini sul territorio nazionale, la normativa risulta, invece, molto diversificata da Regione a Regione, anche su alcuni profili fondamentali: durata, limiti numerici, indennità. L'obiettivo delle linee guida pare disatteso, permanendo una elevata differenziazione regionale, che in particolare non semplifica né aiuta l'azione delle aziende che operano in più Regioni.

